

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1815

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Introduzione dell'articolo 329-*bis* del codice di procedura penale  
in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini

*Presentata il 22 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 111 della Costituzione prevede, al terzo comma, che: « Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico ».

È appena il caso di precisare che l'espressione « la persona accusata di un reato » non è da intendere come la persona nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale, posto che, se fosse così interpretata, la norma costituzionale sarebbe priva di senso: infatti, con l'esercizio dell'azione penale l'indagato è di necessità informato, visto che l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero con la citazione davanti al giudice. Del resto, il riferimento al « più breve tempo possibile » non può che riguardare, come *dies a quo*, l'inizio delle indagini. Perciò, con l'espressione « persona accusata » deve intendersi ogni persona nei cui confronti sia mossa un'accusa, da cui discende per il pubblico ministero l'obbligo di verifica

sulla fondatezza della stessa e per l'indagato il diritto a ricercare a sua volta gli elementi a discarico.

Consegue a tale norma, dunque, che l'accusato, e cioè colui che è sottoposto ad indagini, deve essere informato della pendenza del procedimento nei suoi confronti, con queste modalità: 1) l'informazione deve essere data nel più breve tempo possibile; 2) l'informazione deve essere riservata; 3) l'informazione deve contenere la natura ed i motivi dell'accusa.

Risulta, in particolare, che l'informazione possa anche non essere contestuale all'inizio delle indagini, anche se i tempi dell'invio della comunicazione devono essere brevi. Ciò consente di garantire anche le esigenze di segretezza dei primissimi atti di indagine.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno introdurre nuove norme in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini nel codice di procedura penale. A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge che introduce l'articolo 329-*bis* del citato codice.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 329-bis. — (*Comunicazione dell'inizio delle indagini*) — 1. L'indagato ha diritto di essere avvertito sin dal primo atto in cui sia formulata un'accusa a suo carico, del procedimento che lo riguarda.

2. L'informazione di cui al comma 1 è inviata con lettera raccomandata, in busta chiusa, e senza alcuna indicazione del mittente. È fatto obbligo di precisare il fatto contestato, la qualificazione giuridica e una sommaria indicazione degli elementi di prova.

3. Per gravi esigenze di natura istruttoria il pubblico ministero può chiedere al giudice delle indagini preliminari di ritardare l'invio della comunicazione alla persona indagata. Se il giudice ravvisa la fondatezza delle ragioni addotte dal pubblico ministero concede un termine entro il quale siano compiute le necessarie indagini e alla scadenza del quale sia inviata la comunicazione all'interessato. Il termine non può superare i tre mesi.

4. La nullità derivante dall'omesso invio della comunicazione deve essere fatta valere dall'indagato entro cinque giorni dalla notificazione della richiesta di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, subito dopo che sia compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti ».

